

Voucher baby sitting e asilo nido 2018

Al via le domande con “Libretto famiglia”

A partire da quest'anno il contributo economico per l'acquisto di servizi di baby sitting e asilo nido (cosiddetti voucher), in alternativa al congedo parentale, verrà corrisposto ai genitori richiedenti tramite il Libretto famiglia. La novità è la diretta conseguenza del decreto legge n. 25/2017 che ha modificato le modalità di pagamento del lavoro accessorio, a seguito della cancellazione dei voucher. A spiegarlo è l'Inps nel messaggio n. 1428 del 30 marzo scorso, nel quale specifica tuttavia che i “buoni lavoro” già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017 resteranno validi fino al 31 dicembre 2018, data ultima anche per la presentazione delle richieste; entro lo stesso termine sarà possibile restituire in tutto o in parte i voucher inutilizzati con il conseguente reintegro del corrispondente periodo di congedo parentale non goduto.

Il beneficio può sostanzarsi, alternativamente in un contributo spese per i servizi per l'infanzia oppure per l'acquisto di servizi di baby-sitting erogato secondo le modalità del “Libretto Famiglia”. L'importo è pari a 600 euro mensili per un massimo di sei mesi, ridotto a tre se si è lavoratrice autonoma. A differenza del congedo parentale, che può essere frazionato in giorni e a ore, il contributo per baby sitter o per asilo nido è divisibile soltanto in mesi interi, in alternativa al congedo parentale. Ad esempio: se una lavoratrice autonoma ha usufruito di un mese e un giorno di congedo parentale potrà accedere al beneficio per un solo mese. I residui 29 giorni potranno essere utilizzati solo come congedo parentale; analogamente, se una lavoratrice dipendente ha fruito di 5 mesi e un giorno di congedo parentale non avrà più mesi di congedo a cui rinunciare per ottenere il beneficio, ma potrà soltanto usufruire dei 29 giorni di congedo parentale residui. Bisogna tenere in considerazione i limiti individuali e complessivi di entrambi i genitori, per poter determinare i mesi di congedo parentali spettanti. Per le lavoratrici in contratto part-time, il contributo sarà riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa ridotta.

Tuttavia, resta insoluto il problema del mancato coordinamento tra le nuove norme sui voucher (che impongono un tetto massimo di fruizione di 2.500 euro l'anno per ogni singolo lavoratore) e il contributo per l'acquisto di servizi baby sitting e asili nido annuo, che è di invece di 3.600 euro lordi (2.880 netti), cioè 600 euro per sei mesi. Ne consegue, secondo l'Inca, che nel caso in cui una mamma intenda utilizzare interamente il contributo complessivo a sua disposizione in un anno, dovrebbe suddividere tale importo almeno tra due baby sitter per non superare il limite individuale previsto dal Libretto famiglia. Punto sul quale il Patronato della Cgil ha già chiesto all'Inps ulteriori precisazioni.

Possono richiedere il contributo le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro; le iscritte alla Gestione separata che si trovino, al momento della presentazione della domanda, ancora all'interno degli 11 mesi successivi alla conclusione del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale e infine le lavoratrici autonome o imprenditrici che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell'indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del minore e che non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale. Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio.

Sono invece escluse dal beneficio le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale; quelle che si trovano in fase di gestazione; coloro che sono ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione dell'indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici iscritte alla Gestione separata); chi è esentata totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati; e infine, chi usufruisce dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito con l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il sussidio economico per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, fino a concorrenza dell'importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice. Nella richiesta telematica da inoltrare all'Inps bisogna allegare la documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio e la relativa liberatoria di pagamento.

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby-sitting, viene corrisposto mediante il "Libretto Famiglia", che dovrà essere acquisito entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda da parte di Inps, ricevuta tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella richiesta oppure consultando il sito istituzionale.

Le madri beneficiarie e i lavoratori/lavoratrici che svolgeranno l'attività di baby-sitting, per potere usufruire del bonus, devono registrarsi preventivamente al servizio telematico www.inps.it/PrestazioniOccasionali, selezionare la voce del menù a tendina "acquisto di servizi baby-sitting (l.92/2012, art.4, c.24,lett. b)", inserire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e per gli adempimenti contributivi. Inoltre, per garantire il pagamento nei termini di legge da parte dell'Istituto dovranno inserire le prestazioni lavorative entro il giorno 3 del mese successivo rispetto a quello di svolgimento delle prestazioni stesse.

Nel messaggio, l'Inps precisa inoltre che le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, potranno fare richiesta del contributo entro gli 11 mesi dalla fine del congedo di maternità o del periodo teorico di fruizione della maternità; mentre le lavoratrici autonome al termine del teorico periodo di fruizione dell'indennità di maternità, pari a tre mesi dalla nascita del bambino/a. Nei casi di affidamento non preadottivo, la domanda potrà essere presentata decorso il periodo di tre mesi dalla data di affidamento. Nei casi di adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale, la richiesta potrà essere presentata al termine dei cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia in Italia, ferma restando, per le adozioni internazionali, la possibilità di fruire dell'indennità di maternità già durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore (e dunque anche prima dell'ingresso del minore in Italia, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, richiamato dall'articolo 67, comma 2, del d.lgs. n.151/2001) e comunque entro un anno dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del minore.

Poiché per le lavoratrici autonome il contributo è concesso per un massimo di 3 mesi ed è erogato per frazioni mensili intere, la madre al momento della presentazione della domanda deve avere ancora un mese a disposizione di congedo parentale al quale deve rinunciare, e comunque deve esserci una corrispondenza tra le mensilità richieste e le mensilità di congedo parentale alle quali la lavoratrice dovrà rinunciare. La domanda, infine, non può essere presentata durante il 12° mese di vita o dell'ingresso in famiglia del minore, poiché al 12° mese non sussiste più una frazione di mese intera alla quale la madre può rinunciare. Pertanto la rinuncia dovrà essere effettuata entro la fine dell'11° mese.